

Bando per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”

Art. 1 Finalità

1. Il presente bando viene emanato al fine di sostenere gli interventi che sono previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche presenti in Friuli Venezia Giulia e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2016/2017”, di seguito Piano, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 428 del 18 marzo 2016.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al quadro normativo riportato al paragrafo 2 del sopraccitato Piano.

Art. 3 Destinatari

1. La partecipazione al bando è riservata alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale d’istruzione ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in quanto destinatari del finanziamento previsto dall’articolo art. 7, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

Art. 4 Oggetto e termine di conclusione degli interventi

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi proposti dai destinatari di cui all’art. 3, finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa e coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle seguenti aree tematiche, la cui descrizione è riportata al paragrafo 4 del Piano:
 - a. Competenze chiave europee e competenze di cittadinanza;
 - b.1 Valorizzazione delle lingue comunitarie;
 - b.2 Sviluppo di nuove lingue emergenti;
 - b.3 Apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista;
 - c.1 Sviluppo del modello didattico del tempo pieno;
 - c.2 Uso alternativo degli spazi nel tempo pomeridiano per tutoring e attività didattiche alternative;
 - c.3 Utilizzo del modello didattico dell’alternanza scuola lavoro;
 - c.4 Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione quali nuovi ambienti di apprendimento;
 - d.1 Gestione dei bisogni educativi speciali (BES) e dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
 - d.2 Gestione degli interventi di prevenzione della dispersione scolastica;

- d.3 Promozione dell'integrazione sociale, contrasto alla discriminazione ed educazione alla gestione dei conflitti;
 - d.4 Valorizzazione della continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola e sviluppo dell'orientamento permanente e della collaborazione con il mondo dell'imprenditoria.
2. Gli interventi relativi all'area tematica "b.1 Valorizzazione delle lingue comunitarie" sono riservati agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gli interventi per la valorizzazione delle lingue straniere a favore dei bambini delle scuole dell'infanzia possono rientrare nell'area tematica a. "Competenze chiave europee e competenze di cittadinanza".
 3. A seguito del finanziamento gli interventi saranno inseriti nel corso dell'anno scolastico nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017.
 4. Gli interventi devono concludersi **entro il 30 giugno 2017**.
 5. Una proroga del termine di conclusione degli interventi è ammessa purché sia motivata e presentata prima della scadenza di cui al precedente comma 4. La Direzione si riserva, entro 30 giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.

Art. 5 Criteri di riparto

1. L'entità della dotazione finanziaria è determinata in € 2.000.000,00 con deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 18 marzo 2016, e viene ripartita secondo le seguenti quote fisse e modalità:
 - a) una quota, pari a € 400.000,00, da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento;
 - b) una quota, pari a € 160.000,00 da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente la sede legale o didattica in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 - c) una quota, pari a € 160.000,00 da ripartire in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente la sede legale o didattica in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
 - d) una quota, pari a € 20.000,00 da ripartire per ogni istituzione scolastica capofila di rete ammessa a finanziamento, calcolata applicando proporzionalmente il numero degli atti costitutivi di rete ove l'istituzione scolastica stessa è capofila di rete;
 - e) la restante dotazione finanziaria, pari a € 1.260.000,00 da ripartire tra i sotto elencati parametri in base alle seguenti quote:
 1. numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 31 ottobre 2015: € 567.000,00;
 2. numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 31 ottobre 2015: € 100.800,00;
 3. numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 31 ottobre 2015: € 75.600,00;
 4. numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, alla data del 31 ottobre 2015: € 100.800,00;
 5. numero di classi attivate nell'istituzione scolastica alla data del 31 ottobre 2015: € 126.000,00;
 6. numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico 2015/2016 (esclusivamente per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado): € 126.000,00
 7. numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica alla data del 31 ottobre 2015: € 163.800,00;

2. I dati di cui ai parametri 1), 4), 5) e 7) della lettera e) del comma 1 vengono forniti direttamente dall'USR –FVG sulla base delle banche dati ufficiali, riferite alla data del 31 ottobre 2015, ovvero all'ultima data disponibile riferita all'anno scolastico 2015/2016. Pertanto, in sede di domanda i destinatari inseriscono i dati relativi alle lettere b), c), d), e numeri 2), 3), 6) della lettera e) del medesimo comma 1.
3. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse saranno ripartite ai sensi del comma 1 lettera e).

Art. 6 Modalità e termini di compilazione e presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata dalle istituzioni scolastiche **singolarmente**; ciascuna istituzione scolastica può presentare **un'unica domanda**.
2. Qualora la medesima istituzione scolastica presenti più di una domanda, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.
3. La **compilazione** della domanda avviene **esclusivamente** on line accedendo al portale della Regione al seguente indirizzo www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - area La Regione per le scuole - Contributi e interventi per le scuole –finanziamenti per le attività didattiche - PIANO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) anno scolastico 2016/2017-“Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” -.
4. La domanda va firmata e inviata con le due seguenti modalità distinte:

a) per le scuole in possesso di certificato di autenticazione (quali, ad esempio, Carta Regionale dei Servizi, Smart card, Business Key) **in modalità telematica con firma digitale direttamente dal portale di cui al comma 3;**

b) per le scuole prive di certificato di autenticazione, invio **in modalità telematica dal portale di cui al comma 3 e** contestuale trasmissione obbligatoria della domanda stessa:

1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. Le domande inviate a mezzo PEC dovranno essere **firmate digitalmente**. In tale ipotesi l'assolvimento all'obbligo dell'imposta di bollo, qualora dovuto, deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa;

o in alternativa:

2. in forma cartacea con firma autografa da parte del legale rappresentate o del soggetto munito di mandato e potere di firma, in busta chiusa riportante la dicitura bando per il finanziamento di “Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF”, a mano o a mezzo raccomandata A.R., presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università-Servizio istruzione e politiche giovanili - in via S. Francesco, 37-34133 Trieste. Nel caso di presentazione a mano la consegna deve avvenire con orario 9.30 - 12.00 dal lunedì al venerdì presso l' Ufficio protocollo, VI Piano, stanza n. 607. Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Si riporta la tabella riassuntiva:

Soggetti	Modalità Compilazione	Modalità Invio	Modalità sottoscrizione del legale rappresentante o del soggetto munito di mandato e potere di firma
Scuole in possesso di certificato di autenticazione (quali, ad esempio, Carta Regionale dei Servizi, Smart card, Business Key)	On line sul portale regionale	Telematico dal portale regionale	Firma digitale con certificato di autenticazione

Scuole prive di certificato di autenticazione	On line sul portale regionale	Telematico dal portale regionale più invio Cartaceo	Autografa sul cartaceo
Scuole prive di certificato di autenticazione	On line sul portale regionale	Telematico dal portale regionale più invio a mezzo PEC	Digitale

5. La domanda può essere presentata a decorrere dal **1 aprile** ed **entro e non oltre il 9 maggio 2016**.
6. Al fine di poter usufruire della quota di contributo cui all'art. 5, comma 1, lettera d), l'istituzione scolastica, capofila di una o più reti, deve allegare alla domanda i relativi accordi di rete, stipulati ai sensi dell'art 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275, vigenti alla data di presentazione della domanda e coerenti con le aree tematiche scelte.
7. Costituiscono cause di esclusione:
 - a. La mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della scuola, o di altro soggetto munito di mandato e potere di firma, in formato digitale, nel caso di presentazione della domanda esclusivamente in modalità telematica o a mezzo PEC, ai sensi del comma 4, lettere a) e b)1., ovvero con firma autografa, nel caso di presentazione della domanda in forma cartacea ai sensi del comma 4, lettera b)2.
 - b. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 5.
 - c. La mancata compilazione on line della domanda e il contestuale invio della stessa in modalità telematica.

Art. 7 Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata contestualmente alla concessione.

Art. 8 Limite percentuale massimo delle spese ammissibili

1. Il limite percentuale massimo della somma delle voci di spesa previste in sede di presentazione della domanda di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 8 del regolamento di riferimento (affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attività connesse alla realizzazione del progetto; spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali) è pari al 10% del contributo richiesto.
2. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, fermo restando il limite percentuale massimo delle voci di spesa di cui al comma 1, sono ammessi i costi di acquisto nei limiti di euro 500,00 per gli interventi realizzati dalle singole istituzioni scolastiche.

Art. 9 Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dall'istituzione scolastica **entro il 31 ottobre 2017** secondo le modalità previste dall'articolo 19 del regolamento di riferimento.
2. Una proroga del termine di rendicontazione è ammessa purchè motivata e presentata prima del **31 ottobre 2017**.

3. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione della domanda di proroga oltre il **31 ottobre 2017** sono fatte salve le spese liquidate fino al **31 ottobre 2017**.
4. In ogni caso la mancata presentazione del rendiconto entro il **31 gennaio 2018** comporta la revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c) del regolamento di riferimento.
5. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, ivi compresa quella delle istituzioni scolastiche facenti parte della rete, deve essere tenuta agli atti dalle singole scuole, in quanto l'Amministrazione regionale può richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva.
6. In sede di rendicontazione le istituzioni scolastiche possono produrre spese, di cui all'art. 8 comma 1, per un valore massimo del 15% delle spese complessivamente ammesse a rendiconto.

Art. 10 Monitoraggio

1. Al fine di acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo sviluppo delle provvidenze regionali in materia, la Regione effettuerà un'azione di monitoraggio attraverso questionari strutturati, che potranno prevedere un'analisi dettagliata di alcune azioni specifiche.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, anche tramite apposita procedura automatizzata, i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 11 Variazione delle autonomie scolastiche

1. Qualora il procedimento di concessione del contributo si concluda dopo il 31 agosto 2016, in caso di costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, di una nuova autonomia scolastica, mediante accorpamento o fusione, il contributo spettante alle istituzioni scolastiche richiedenti è trasferito alla nuova autonomia scolastica, la quale effettuerà la rendicontazione per l'intero importo ricevuto.

Art.12 Revoca del contributo

1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. rinuncia del beneficiario;
 - b. mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati;
 - c. mancata presentazione del rendiconto entro il **31 gennaio 2018** (art.9 comma 4 del bando) ;
 - d. inadempimento del beneficiario;
 - e. mancato inserimento nel corso dell'anno scolastico del progetto nel Piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 13 Note informative

1. In adempimento all'art. 14 della LR 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili-
e-mail istruzione@regione.fvg.it;

- Responsabile del procedimento: Nilla Patrizia Miorin – Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili;
- Istruttore del procedimento: Francesca Tamaro tel. 0403775271
e-mail francesca.tamaro@regione.fvg.it

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla Direzione centrale sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti le finalità inerenti il procedimento di finanziamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, esclusivamente per persona del Direttore centrale pro-tempore.